Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

206ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 12 marzo 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 5-14

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 15-23

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 6
CROSIO *(LN-Aut)* 5
CANDIANI *(LN-Aut)* 6

Verifiche del numero legale 5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1232) ***Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(380) ***BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***

(944) ***SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali***

(1290) ***COMPAGNA e MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari***
(Relazione orale):

PALMA *(FI-PdL XVII), f. f. relatore* 7
STEFANI *(LN-Aut)* 10
CASSON *(PD)* 10
CANDIANI *(LN-Aut)* . . . . . *Pag.* 11
BIANCONI *(NCD)* 12, 13, 14

Verifiche del numero legale 12, 13, 14

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 15

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 15

Trasmissione di documenti 15

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 16

Assegnazione 17

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni 17

Interpellanze 19

Interrogazioni 20

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 20

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 22

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 22

AVVISO DI RETTIFICA 23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,02).*
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 marzo.*

Sul processo verbale

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il mattino ha l'oro in bocca, ma non il numero legale.
Colleghi, affrettatevi. In queste condizioni, prima si sospende prima si riprende. L'accanimento terapeutico in certi momenti non è utile.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,07, è ripresa alle ore 9,28).*

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, reitero la richiesta di votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,29).*

Discussione dei disegni di legge:

(1232) ***Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(380) ***BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***

(944) ***SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali***

(1290) ***COMPAGNA e MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari***
(Relazione orale) **(ore 9,29)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1232, già approvato dalla Camera dei deputati, 380, 944 e 1290.

Il relatore facente funzioni, senatore Palma, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PALMA, *f. f. relatore*. Signor Presidente, sostituisco il relatore, senatore D'Ascola, che questa mattina ha avuto un incidente domestico per cui attualmente si trova in ospedale.

Con il provvedimento in esame, che viene dalla Camera dei deputati, si interviene sulla disciplina delle misure cautelari, intendendo sia le misure cautelari in carcere, sia le altre misure come gli arresti domiciliari ovvero le misure interdittive. Lo scopo dichiarato di questo provvedimento è quello di rendere effettivo quel principio che vi è all'interno del nostro codice, e che ha evidentemente un riscontro di tipo costituzionale, secondo il quale la custodia cautelare in carcere deve essere considerata un'*extrema ratio*. Sotto questo profilo, gli interventi del legislatore, o meglio gli interventi effettuati sulla disciplina da parte della Camera, tendono tutti a rendere meno astratta la motivazione con riferimento al provvedimento cautelare, sì – come dicevo prima – da rendere effettivo il criterio dell'*extrema ratio* e, per altro verso, da avere effetti favorevoli sul cosiddetto sovraffollamento carcerario, che, com'è a tutti noto, vede circa il 30 per cento dei detenuti in attesa di giudizio.

Dando per scontata la conoscenza da parte dell'Aula della disciplina generale in ordine alla custodia cautelare, nella mia relazione, molto sintetica, tratterò solo i punti che sono stati oggetto di modifiche, ovvero i punti di maggiore rilevanza.

Diciamo subito che nel testo che oggi è all'esame viene confermato un principio sacrosanto, peraltro affermato nella nostra Costituzione, che garantisce evidentemente il diritto al silenzio, rappresentato da quel vec-

chio brocardo latino, *nemo tenetur edere contra se*, in base al quale il rifiuto di rendere dichiarazioni ovvero la mancata confessione da parte dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, non è circostanza che possa essere utilizzata sfavorevolmente e, in altri termini, non può concorrere nella valutazione del giudice in termini negativi per l'emissione della misura cautelare.

Rispetto al testo che ci giunge dalla Camera, in Commissione giustizia al Senato si è ritenuto di reinserire il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, al fine di evitare qualsivoglia tipo di equivoco, cioè al fine di evitare che una formula meno specifica potesse consentire al giudice di utilizzare sfavorevolmente per la persona sottoposta alle indagini il rifiuto di rendere dichiarazioni ovvero la mancata confessione.

Altresì, con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo che vengano commessi ulteriori reati (che sono due delle esigenze cautelari che costituiscono il presupposto dell'emissione dell'ordinanza), si è ritenuto di dover richiedere al giudice una motivazione più specifica, con riferimento non solo agli elementi da cui desumere l'esistenza dei succitati pericoli, ma principalmente da correlare all'attualità del pericolo stesso, il che evidentemente equivale a dire che la valutazione e la motivazione del provvedimento cautelare non potranno essere astratte, ma dovranno scendere in concreto e definire in termini concreti e specifici le ragioni attuali per cui il giudice ritiene esistente quel determinato pericolo.

Nella Commissione giustizia del Senato si è operata un'ulteriore modifica rispetto al testo della Camera, modifica che, a parere della Commissione, era doverosa in ragione di una precedente norma di legge inserita dal Parlamento pochi mesi fa in virtù della quale, sostanzialmente, la custodia cautelare in carcere può essere erogata solo per i reati per i quali è previsto un massimo di pena superiore ai cinque anni. Si è specificato che, oltre a questi reati, può essere emessa la custodia cautelare in carcere anche per i reati di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, concernenti il finanziamento illecito ai partiti, modifica che rende l'attuale disciplina assolutamente sintonica con la normativa vigente.

Sempre in questo provvedimento si registra l'impossibilità per il giudice di applicare una misura cautelare non solo quando nel giudizio prognostico si immagina che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, ma anche – e questa è una modifica rispetto al testo attuale – quando, sempre nel giudizio prognostico, si immagina che la pena effettivamente erogata possa essere poi dichiarata sospesa ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Con riferimento a determinati reati, che sono quelli più gravi, si immagina che la valutazione del giudice debba essere diversa rispetto alle valutazioni concernenti, sul piano generale, tutti gli altri delitti. Per i reati più gravi si ritiene che il giudice possa limitarsi nella sua motivazione ad esporre le ragioni per cui ritiene che le altre misure (penso agli arresti domiciliari o alle stesse misure interdittive) non siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari.

Un altro intervento è stato effettuato con riferimento alle evasioni dagli arresti domiciliari. Secondo la normativa vigente, nel caso di un detenuto agli arresti domiciliari che per ipotesi lasci gli arresti domiciliari è obbligatorio e automatico l'ingresso di quest'ultimo in carcere, cioè l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si ritiene che questa norma debba permanere nel nostro ordinamento, evidentemente per l'effetto deterrente che essa porta con sé, ma si ritiene altresì di poter mitigare l'automaticità dell'ingresso in carcere, consentendo al giudice una valutazione circa la lievità del fatto, il che equivale a dire che, nel caso in cui il giudice ritenga che il fatto evasivo sia di lieve entità, non ne debba necessariamente discendere l'emissione di una misura cautelare.

Un intervento sicuramente significativo è quello che richiede al giudice che emette la misura cautelare un'autonoma valutazione rispetto, ad esempio, alla richiesta che gli proviene dal pubblico ministero, il che equivale a prevedere una causa di annullabilità di questa ordinanza ogni qualvolta si sia in presenza di una motivazione *per relationem*, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale. In altri termini, in ragione di una serie di accadimenti che hanno caratterizzato la vita giudiziaria (cioè un'ordinanza cautelare completamente appiattita sulle posizioni dell'ufficio del pubblico ministero), si è ritenuto necessario richiedere al giudice di evitare qualsivoglia tipo di appiattimento e di procedere alla valutazione degli elementi portati a sostegno della richiesta del pubblico ministero in maniera del tutto autonoma. Allo stesso modo, si richiede al giudice, nel momento in cui va ad emettere la misura cautelare, di dar conto anche delle eventuali contrarie ragioni esposte dalla difesa in qualche suo atto.

Viene modificata la disciplina delle misure interdittive, nel senso che tali misure attualmente applicabili solo per mesi 2 possono essere applicate fino ad un massimo di mesi 12. Ciò equivale a dire che, nell'eventualità in cui queste misure interdittive, per ipotesi irrogate per mesi 3 o per mesi 4, necessitino di una proroga, questa può essere concessa, sia pure con riferimento a determinate tipologie di reati e con riferimento al persistere delle esigenze di natura probatoria. Questa modifica è importante, perché spesso, non ritenendosi il breve periodo di due mesi sufficiente a garantire le esigenze istruttorie, l'autorità giudiziaria ha preferito emettere dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Con questa modifica sulle misure interdittive, evidentemente si dà la possibilità al giudice di scegliere in maniera più ampia tra la misura interdittiva e la misura cautelare, tenendo anche presente che, sempre nel disegno generale della disciplina di cui al disegno di legge in esame, vi è la possibilità di emettere più misure diverse dalla misura cautelare, ed il giudice è tenuto a dar conto, nella sua motivazione, del perché ritiene di dover emettere la misura cautelare e ritiene, per converso, assolutamente idonee non solo le altre misure cautelari o le misure interdittive, ma addirittura una irrogazione di più misure nello stesso identico contesto.

Viene altresì modificata, sotto il profilo procedurale, la disciplina del riesame davanti al tribunale della libertà, il riesame dell'appello sempre

concernente le misure cautelari e, infine, il giudizio di rinvio proveniente dalla Cassazione, nel senso che i termini che vengono stabiliti adesso in questa disciplina non sono più dei termini di carattere ordinatorio, ma assumono il valore di termini perentori. Ciò significa che, nel caso in cui vi dovesse essere una violazione del termine quanto alla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, ovvero quanto al deposito della motivazione della sentenza, la conseguenza sarebbe quella della perdita di efficacia della misura cautelare, con liberazione.

Si è ritenuto da parte della Commissione giustizia del Senato di inserire, sotto questo profilo, un'ulteriore clausola, forti dell'esperienza che ci derivava dalla mancata osservanza del termine di 5 giorni prescritto per l'interrogatorio di garanzia. Anche questa mancata osservanza portava alla perdita di efficacia della misura cautelare, ma consentendo all'autorità giudiziaria l'immediata riemissione della misura cautelare. Trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà dei cittadini, e davvero non ritenendosi che le eventuali disfunzioni dell'azione giudiziaria possono ricadere solo ed esclusivamente in capo ai cittadini, si è ritenuto di disporre, oltre alla perdita di efficacia della misura, l'impossibilità della sua rinnovazione. Anche qui però il criterio non è assoluto, in quanto, dovendoci fare carico anche delle esigenze di sicurezza dei cittadini, si è consentita la possibilità della rinnovazione della misura, ma solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari.

Questo è sostanzialmente il senso del provvedimento, in ordine al quale mi è gradito dire che in Commissione giustizia, come accade di solito, si è raggiunta, in merito alle modifiche, una sostanziale unanimità.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire per illustrarla la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi della Lega Nord intendiamo porre una pregiudiziale di costituzionalità, rilevando come il provvedimento contrasti con l'articolo 13, terzo comma, della Costituzione. Chiedo che possa essere messa ai voti.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente perché la questione dei profili di legittimità costituzionale, seppur sinteticamente, è stata già considerata nell'ambito dei lavori della Commissione

giustizia. Certamente nelle norme che ci sono state proposte dalla Camera dei deputati e in quelle proposte ora all'Aula del Senato, così come integrate e modificate dai lavori della Commissione giustizia, a nostro modo di vedere non si prospetta alcun caso di illegittimità costituzionale.

Ci sono delle valutazioni da effettuare per quanto riguarda il merito del provvedimento, e a questo proposito gli interventi in discussione generale e quelli svolti durante l'illustrazione e la votazione degli emendamenti daranno contezza delle necessità di una materia così delicata. Si tratta, come preannunciato più volte in varie sedi, di venire incontro alle esigenze di deflazionare il sistema carcerario. Ora, è ovviamente e logicamente impossibile determinare una deflazione, e quindi venire incontro alle esigenze segnalate a livello europeo, con un solo provvedimento.

Noi riteniamo che, per poter sistemare e sanare questa vergognosa situazione carceraria, così come vergognosa è la situazione del sistema processuale penale, sia assolutamente indispensabile intervenire con un insieme di misure che hanno a che fare con il sistema processuale, con il sistema carcerario, con la questione edilizia, e anche con le norme relative sia al codice penale che al codice di procedura penale.

Già in questo ambito in Senato siamo intervenuti in parte, uno o due mesi fa, con particolare riferimento alla depenalizzazione, alla misure alternative al carcere e all'istituto giuridico della messa alla prova. Quello era il primo tassello; questo provvedimento oggi all'esame del Senato ne costituisce un secondo importante e ce ne vogliono certamente degli altri, anche di modifica nella sostanza e di esecuzione della delega che il Parlamento ha dato al Governo.

Il provvedimento legislativo che viene proposto non ha assolutamente l'obiettivo di andare al di là dei limiti costituzionali e cerca di intervenire su questioni singole e specifiche che hanno a che fare con le norme del codice di procedura penale che concernono essenzialmente le esigenze cautelari e, quindi, quello che riguarda il pericolo di fuga, la questione delle indagini e la reiterazione del reato.

Interviene poi sui provvedimenti relativi al cosiddetto tribunale del riesame, al ricorso in appello e in Cassazione, cercando di regolamentare al meglio e di dare tempi adeguati anche per l'impugnazione per il ricorso per il deposito delle motivazioni. Cosa ci sia di incostituzionale in tutto questo francamente non riusciamo a capirlo, quindi per quanto ci riguarda voteremo contro la questione pregiudiziale che è stata avanzata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,10).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1232, 380, 944 e 1290 (ore 10,10)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,33).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1232, 380, 944 e 1290 (ore 10,33)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Vi invito a prendere posto.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Forza, colleghi: affrettatevi. È la terza volta che facciamo la verifica. Il Senato non è in numero legale. *(Commenti dal Gruppo PD).*

ALBANO *(PD)*. Bravi, bravi!

PRESIDENTE. Colleghi, i richiedenti la verifica del numero legale vengono automaticamente conteggiati come presenti; quindi, è ininfluente che esprimano o meno la loro presenza ai fini del conteggio.
Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,54).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1232, 380, 944 e 1290 (ore 10,54)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Invito i colleghi senatori a riprendere posto.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Onorevoli colleghi, essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta rinviando il seguito della discussione dei disegni di legge in esame ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 10,55).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Lai, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Scavone, Stucchi, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, dalle ore 11.30, per attività della 12ª Commissione permanente; Capacchione, De Cristofaro, Gaetti, Lumia, Mirabelli e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 11ª Commissione permanente:

entra a farne parte il senatore Mario Mauro, in sostituzione del Sottosegretario D'Onghia.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 11 marzo 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 6 marzo 2014 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (COM (2014) 28 definitivo) (*Doc.* XVIII, n. 56).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
Senatori Barani Lucio, Falanga Ciro, Mandelli Andrea, Cardiello Franco, Fasano Enzo, Giro Francesco Maria
Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica (1368)
(presentato in data 12/3/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Testi unici delle leggi elettorali politiche (1369)
(presentato in data 06/3/2014);

senatore Razzi Antonio
Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione (1370)
(presentato in data 07/3/2014);

senatori Marton Bruno, Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Castaldi Gianluca, Endrizzi Giovanni, Martelli Carlo, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Nugnes Paola
Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza (1371)
(presentato in data 06/3/2014);

senatrice Bianconi Laura
Modifiche alla legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse (1372)
(presentato in data 12/3/2014);

DDL Costituzionale
senatori Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Santangelo Vincenzo, Bertorotta Ornella, Bottici Laura, Bulgarelli Elisa, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (1373)
(presentato in data 11/3/2014);

senatore Di Maggio Salvatore Tito
Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (1374)
(presentato in data 11/3/2014);

senatore Pagliari Giorgio
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto (1375)
(presentato in data 07/3/2014);

senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni in materia di commercializzazione del pane (1376)
(presentato in data 06/3/2014);

senatore Stefano Dario
Ripubblicizzazione del servizio idrico nonché costituzione di un'azienda pubblica regionale in Puglia (1377)
(presentato in data 07/3/2014);

senatore Moscardelli Claudio
Norme in materia di omicidio e lesioni personali stradali (1378)
(presentato in data 11/3/2014);

senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Caliendo Giacomo, Malan Lucio, Mussolini Alessandra, Palma Nitto Francesco, Rossi Mariarosaria
Norme in materia di prostituzione (1379)
(presentato in data 06/3/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (1324)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/03/2014).

Mozioni

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, SCIBONA, DONNO, SERRA, BERTOROTTA. – Il Senato,

premesso che il 13 settembre 2013 è entrata in vigore la nuova geografia giudiziaria disegnata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del

2012, attuativi della legge delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011. Da subito si sono riscontrate le criticità già ripetutamente segnalate dalle sedi giudiziarie interessate, con particolare riferimento alle problematiche legate allo spostamento e trasloco dei singoli uffici, nonché alla traslazione dei fascicoli processuali, all'iscrizione a nuovo ruolo e all'inevitabile e consequenziale aumento dei carichi di lavoro;

considerato che:

molti tribunali accorpanti denunciano una grave ed intollerabile situazione. Tra le altre, con una recente missiva del 3 febbraio 2014, indirizzata sia al Ministro della giustizia che al Consiglio superiore della magistratura, il presidente del Tribunale di Roma segnalava la situazione di grave difficoltà in cui esso versa in conseguenza delle gravi scoperture dell'organico del personale amministrativo, giungendo a rappresentare di non essere in grado per il futuro, in difetto di adeguati provvedimenti, di assicurare lo svolgimento delle udienze penali e l'espletamento dei servizi di cancelleria, anche civili;

analogo documento, a firma del presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani, denuncia una situazione particolarmente intollerabile, sottolineando, tra l'altro, che la pianta organica del personale amministrativo, approvata dal Ministero a settembre 2013, è di 484 persone, mentre attualmente in servizio sono presenti 361 unità, con un tasso di scopertura complessivo pari al 25,41 per cento;

analizzando più in dettaglio le figure professionali si può notare che le qualifiche più elevate hanno dei tassi di scopertura ancora più elevati. Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sul settore penale, dove i magistrati non sono in grado di tenere un numero adeguato di udienze per mancanza di cancellieri;

la situazione del Tribunale di Torino è esemplificativa di un disagio nazionale: le udienze penali dibattimentali sono state di necessità contingentate intorno al numero di 12 udienze settimanali per sezione in modo da dare alle cancellerie il tempo per eseguire le incombenze successive all'udienza. Ne è derivato un progressivo allungamento dei tempi di fissazione dei processi che pervengono dalla Procura della Repubblica, recentemente aggravatosi in conseguenza dell'arrivo al Tribunale di oltre 2.500 cause tra procedure pendenti e richieste di fissazione d'udienza provenienti dall'accorpato Tribunale di Pinerolo e dalle soppresse sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Ciriè. I processi monocratici cosiddetti prioritari sono fissati a 13 mesi (marzo 2015); gli altri processi monocratici sono fissati a 16-18 mesi (giugno-ottobre 2015);

per i procedimenti a citazione diretta, che costituiscono la maggioranza dei procedimenti trattati, il *trend* è destinato ad aumentare costantemente, in quanto a fronte di una capacità di smaltimento delle singole sezioni dibattimentali pari a circa 1.000 cause all'anno, la Procura effettua, a ciascuna sezione, circa 1.200-1.300 richieste annue di fissazione. La conclusione inevitabile è che l'intervallo di tempo intercorrente tra la richiesta della Procura e la data della prima udienza dibattimentale aumenterà di 2

mesi ogni anno. Tutto ciò perché la mancanza di un numero adeguato di cancellieri di udienza determina un «imbuto» che incide in misura rilevantissima sulla produttività dell'ufficio;

la situazione del settore civile è ugualmente preoccupante. Per la carenza di personale le lunghissime attese allo sportello per la consultazione dei fascicoli sono divenute quotidiane, tanto da spingere il consiglio dell'ordine degli avvocati a formulare reiterate e formali proteste. Tale situazione è purtroppo Comune alla grande maggioranza degli uffici giudiziari sul territorio nazionale;

quello di Torino è peraltro il più efficiente tra i grandi Tribunali per i tempi di trattazione delle controversie civili, dal momento che circa il 95 per cento dei giudizi contenziosi rispettano i termini di ragionevole durata del processo, ma le condizioni in cui versano le cancellerie ed il trattamento che viene riservato ad avvocati e pubblico non è degno di un Paese civile ed espone l'Italia al rischio di azioni di danni oltre che ad una sicura perdita di prestigio a livello internazionale e ad una perdita di competitività sul piano economico. La situazione può trovare soluzione soltanto con l'ingresso di nuovo personale,

impegna il Governo:

1) ad assumere urgentemente i provvedimenti necessari a porre rimedio alla situazione, sbloccando la mobilità del personale in esubero da altre amministrazioni dello Stato e dagli enti Locali per coprire le situazioni più urgenti, reperendo le idonee risorse al fine di procedere, in prospettiva, a nuove assunzioni;

2) a mettere in atto ogni possibile iniziativa volta a garantire il funzionamento dei tribunali, ed in particolare del Tribunale di Torino, altrimenti destinati ad un imminente collasso.

(1-00232)

Interpellanze

RUVOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la situazione relativa alla rete autostradale del Mezzogiorno, ed in particolare quella che riguarda la Sicilia, risulta essere quella più in difficoltà;

il sistema viario della regione presenta molte carenze sul piano infrastrutturale e della sicurezza, specie per quanto riguarda i principali assi viari che collegano i maggiori punti di interesse storico e culturale;

tale carenza rappresenta, indubbiamente, anche un freno per il pieno sviluppo e la valorizzazione delle risorse turistiche, portuali, produttive e commerciali;

tra le opere strategiche necessarie per i principali collegamenti regionali c'è la realizzazione della strada statale Ragusa-Gela-Agrigento-Castelvetrano, 224 chilometri di strada strategici che permetterebbero alle

provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta di uscire dall'atavico isolamento;

sono stati già realizzati rilievi aerofotogrammetrici, nonché previsti interventi di riqualificazione, potenziamento e ammodernamento, ed inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche della «legge obiettivo», legge n. 433 del 2001, nonché inserito nel piano decennale 2003-2012, riguardo al quale, il 31 ottobre 2007, è stato presentato uno studio di fattibilità commissionato da Anas,

si chiede di conoscere:

quale sia allo stato attuale il programma dei finanziamenti da destinare per il completamento della rete stradale e autostradale in Sicilia, ed in particolare per gli interventi sulla strada statale 115 Ragusa-Castelvetrano;

se il Governo non ritenga che la realizzazione della statale, anello autostradale di 224 chilometri, sia essenziale per garantire sviluppo e sostenibilità alla Sicilia;

se e come intenda intervenire avviando ogni azione utile per accelerare la progettazione di questa arteria che abbraccia la fascia costiera di province a spiccata vocazione turistica.

(2-00132)

Interrogazioni

LUCIDI, BLUNDO, NUGNES, CASTALDI, COTTI, MORONESE, MOLINARI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – (*Già* 4-00106).

(3-00804)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MANCONI, ZAVOLI. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il paesaggio italiano è da anni deturpato dalla speculazione edilizia, che ha, tra l'altro, determinato l'impermeabilizzazione di circa il 7 per cento in media del territorio nazionale, con picchi che toccano addirittura il 50 per cento (ed oltre) nelle aree metropolitane;

le disposizioni sulla valorizzazione ambientale del territorio sancite dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, sono state largamente disattese da provvedimenti e atti amministrativi di numerose Regioni;

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, come successivamente modificato, prescrive, in particolare agli artt. 135 e 143, l'azione congiunta dello Stato e delle Re-

gioni ai fini dell'elaborazione, in tempi sufficientemente certi e brevi, dei piani paesaggistici, al fine di valorizzare il relativo territorio,

si chiede di sapere:

in quale fase specifica si trovi la prevista attività di pianificazione paesaggistica, in ragione della sua importanza e della sua esclusività ai fini della tutela del territorio e delle bellezze paesaggistiche del nostro Paese;

quali Regioni abbiano sinora adottato il piano paesaggistico; quali lo abbiano proposto all'approvazione dei competenti organi giuntali o consiliari, oltre alla Regione Toscana; quali Regioni, invece, risultino tuttora inadempienti a tale obbligo sancito a tutela del paesaggio e del relativo territorio;

quali misure urgenti intenda assumere il Governo nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obblighi di copianificazione loro spettanti, anche esercitando il potere sostitutivo secondo le modalità e alle condizioni specificate, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale.

(3-00803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANCONI, VALENTINI, DE CRISTOFARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il 10 marzo 2014 il signor Zeno Rocca, all'una del pomeriggio circa, si sarebbe recato in questura per un obbligo di firma, misura cautelare cui è sottoposto. Una volta uscito dall'edificio nel pieno centro di Padova, il ragazzo si sarebbe avviato verso la fermata del tram, in zona Riviere. Pochi minuti dopo un furgone della celere avrebbe frenato bruscamente e dall'automezzo sarebbero usciti 8 poliziotti che lo avrebbero minacciato afferrandolo per il bavero. Queste le parole riferite da Rocca: «Toccaci così poi ti insacchiamo di mazzate». E poi: «Ti arrestiamo. Dacci i documenti»;

secondo il racconto del giovane gli agenti in tenuta antisommossa lo avrebbero accerchiato e colpito al torace, al collo e alla testa. Sarebbe stato successivamente portato in questura a bordo di una volante sopraggiunta dove sarebbe rimasto per 7 ore in cella di sicurezza senza poter contattare l'avvocato fino al suo rilascio in serata;

il referto del pronto soccorso parla di una costola rotta, distorsione della cervicale e contusioni multiple con una prognosi di 20 giorni;

risulterebbe inoltre che al signor Rocca siano stati contestati i reati di minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità,

si chiede di sapere:

se le informazioni di stampa corrispondano al vero;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga di dover far luce quanto prima sulla vicenda, al fine di indagare a fondo su eventuali abusi commessi a danno del cittadino.

(4-01840)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00632, del senatore Di Biagio, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00804, del senatore Lucidi ed altri, sulla centrale termoelettrica Enel di Gualdo Cattaneo (Perugia).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 205ª seduta pubblica dell'11 marzo 2014, a pagina 91, sotto il titolo «Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione», alla prima riga del primo capoverso, sostituire le parole: «15 marzo 2011» con le seguenti: «18 gennaio 2012».

€ 2,00